

# STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "NASI ROSSI CON IL CUORE"

## Art. 1

### (Denominazione sociale e sede giuridica)

È costituito, con ininterrotta attività dal 2014, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, con atto del 24/08/2014 registrato il 25/08/2014 al n° 2730 serie 3, l'Ente del Terzo Settore denominato:

#### "Nasi Rossi con il Cuore ODV"

che conferma la sua forma giuridica di Associazione riconosciuta di Volontariato.

L'Organizzazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'associazione ha sede legale in Rosarno, via Pico della Mirandola n. 23 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è illimitata nel tempo.

## Art. 2

### (Statuto)

L'organizzazione di volontariato Nasi Rossi con il Cuore è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## Art. 3

### (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

## Art. 4

### (Finalità)

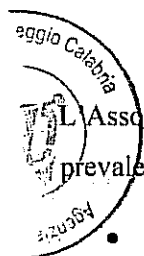
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale svolte in forma di azione volontaria in favore di terzi presenti in quei luoghi dove sussiste dolore, sconforto, sofferenza, solitudine ed emarginazione donando sorrisi, gioia, conforto, allegria e offrendo la propria disponibilità all'ascolto dell'individuo. L'Associazione promuove la terapia del sorriso

che, attraverso il naso rosso, cerca di portare e trasmettere lo spirito clown nella modalità del servizio, del volontariato e della solidarietà.

In particolare, l'Associazione promuove la cultura e l'educazione al buon umore, la solidarietà, la pace, l'amicizia, il rispetto dei malati, degli anziani, dei minori, dei soggetti fragili e diversamente abili, senza discriminazione di sesso, etnia, religione e credo politico e, attraverso la presa di coscienza delle problematiche sociali esistenti in tali luoghi, favorisce lo sviluppo di nuovi e più consapevoli comportamenti e stili di vita, aspetti chiave dell'inclusione sociale.

L'associazione è apolitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività gratuita delle cariche sociali.

## **Art. 5** **(Attività)**



L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività, in conformità all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi dei volontari aderenti:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Formazione universitaria e post-universitaria;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente documento;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Per perseguire tali obiettivi l'Organizzazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Diffondere la cultura del sorriso e del clown, dell'allegria, della gioia e della speranza nel cuore di coloro che si trovano negli ospedali, nelle case di cura, nelle comunità per disabili, nelle case-famiglia, nei centri di accoglienza, negli istituti per l'infanzia (ex orfanotrofi), nelle carceri, nei luoghi colpiti da catastrofe naturali e nelle missioni nel mondo;
- sviluppare e realizzare progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;
- garantire momenti di svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica e morale;
- soddisfare il bisogno fondamentale della persona di dare e ricevere amore, attraverso l'ascolto senza giudizio, la comprensione e la fiducia, la condivisione e lo scambio;
- promuovere relazioni di empatie con persone di cultura, età, posizione sociale e condizioni fisiche

differenti dalle proprie;

- Svolgere servizi settimanali presso gli Istituti Ospedalieri con cui si è stipulata una convenzione o presso altri Enti aventi carattere sociale;
- sostenere i bambini ad affrontare situazioni di dolore, di paura e di ansia attraverso tecniche di musicoterapia e di umorismo;
- supportare i familiari a ritrovare il coraggio di sostenere i loro cari nel cammino di guarigione;
- garantire percorsi di formazione e di informazione ai propri volontari finalizzati alla crescita personale proponendo attività incentrate a valorizzare la figura del clown come volontario istituendo incontri periodici come momento di scambio e confronto tra gli stessi;
- favorire momenti di condivisione con altre realtà associative atte a garantire il confronto e lo scambio di esperienze;
- attuare progetti di ricerca, di studio e di formazione in materia di gioia, di allegria, di buon umore e di inclusione sociale su scala nazionale ed internazionale;
- svolgere le attività del presente articolo anche con l'utilizzo di tecniche di clown-therapy;
- promuovere ed attuare collaborazioni con enti pubblici e privati;
- promuovere workshop, stage e attività circensi formative rivolte ad adulti e bambini;
- promuovere ed attuare percorsi formativi rivolti al personale medico e paramedico delle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere, per perseguire obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- Promuovere e gestire progetti di attività teatrali amatoriali che permettano di mettere in scena spettacoli di beneficenza che racchiudano un messaggio di solidarietà, unione e fratellanza;
- promuovere la realizzazione di un osservatorio del volontariato nell'ambito delle attività previste dal presente statuto;
- promuovere attività (editoriali, conferenze, convegni, incontri formativi, dibattiti, mostre, ecc.) di promozione e diffusione della cultura della clown- therapy, del buon umore, della gioia e della inclusione sociale;
- promuovere alla diffusione della cultura del buon umore, della gioia e dell'inclusione sociale nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare, promuovere la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, Nasi Rossi con il Cuore ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'organizzazione le loro peculiari risorse;
- promuove la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non

armata;

- promuove e tutela dei diritti umani, civili, sociali;
- realizzare e promuovere accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell'associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma;
- realizzare progetti di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazione di particolare disagio soggettivo e sociale;
- supportare e collaborare con gli enti di protezione civile locali/regionali/nazionali nelle situazioni di emergenza e di calamità naturale e sostenere con la propria presenza le popolazioni colpite da eventuali situazioni di calamità.
- promuovere iniziative di riqualificazione di aree urbane e sub-urbane degradate con finalità di tipo sociale ed ambientale.

Sono consentite attività diverse da quelle elencate, a condizione che siano, rispetto ad esse, secondarie e strumentali. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso l'Organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà menzionarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

L'Organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Calabria e sul tutto il territorio nazionale.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi di solidarietà.

## **Art. 6**

### **(Socio)**

Il socio è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

## **Art. 7**

### **(Ammissione)**

L'ODV Nasi Rossi con il Cuore è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che abbiano compiuto la maggiore età, senza distinzione o discriminazione alcuna di sesso, orientamento sessuale, razza, etnia, nazionalità, lingua, religione, cultura o stato sociale e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore dei ricoverati nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, per raggiungere lo scopo sociale stesso.

L'aderente, per essere ammesso, accetta di condividere le finalità e gli obiettivi del presente Statuto, il codice deontologico e agli eventuali regolamenti interni approvati.

Le modalità di presentazione delle richieste di ammissione all'Associazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo a cui è demandato il compito di deliberare sulla loro ammissione.

Se la richiesta, a seguito di valutazione, ha esito positivo, il richiedente ne riceve comunicazione, nelle modalità individuate dal Consiglio Direttivo, contenente le informazioni per la partecipazione al percorso formativo obbligatorio valido per lo svolgimento delle attività previste dal presente Statuto e le indicazioni relative al versamento della quota sociale annuale nella misura e nelle modalità stabilite.

Se la domanda ha esito negativo, il richiedente riceve comunicazione motivata.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle motivazioni del diniego, il richiedente può presentare ricorso scritto all'Assemblea dei soci che si esprimeranno nel termine massimo dei successivi novanta giorni, comunicandone l'esito all'istante. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando una richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'ammissione dei volontari è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Qualora si manifestino motivi d'incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni al Consiglio Direttivo dell'associazione con preavviso di gg. 30 dalla data di scadenza annuale saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota sociale annuale.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto.

## **Art. 8**

### **(Categorie di soci)**

L'associazione si compone di soci che si distinguono in:

- soci fondatori: tutti coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione e che con l'attività svolta a favore della stessa, contribuiscono al suo consolidamento ed alla sua realizzazione;
- soci ordinari: tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino, nei limiti delle singole possibilità, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà, la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento degli scopi dell'Associazione; partecipano, intervengono e votano alle Assemblee;
- soci onorari: tutti coloro che sono nominati dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Tutte le categorie di soci godono all'interno dell'Associazione degli stessi diritti e doveri. Gli associati raggiungono la qualifica di socio (ad esclusione dei fondatori e degli onorari) alla conclusione del percorso formativo di base e alla conseguente prima partecipazione di qualsivoglia attività all'interno dell'Associazione.

## **Art. 9** **(Diritti e doveri degli aderenti)**

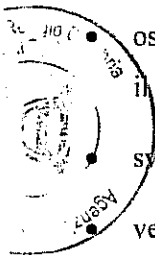
La sottoscrizione del modulo di domanda per l'ammissione a socio comporta l'obbligo di attenersi a tutte le disposizioni del presente Statuto, ed il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.

Gli obblighi ed i diritti di qualsiasi categoria di Soci sono strettamente personali e, dunque, non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
- consultare i verbali;

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- 
- osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali ed il decalogo del buon servizio;
  - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- non compiere atti contrari alle finalità associative;
  - non compiere atti lesivi degli interessi dell'Associazione;
  - non trasferire la propria quota a terzi.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

## **Art. 10** **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- decesso;
- esclusione;

Sono esclusi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali, anche parziale, senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali all'Associazione o ad un membro dell'Associazione.

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Qualora il socio contravvenga ai doveri stabiliti al precedente art. 7, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa consultazione dell'Assemblea dei Soci. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Espulsione, recesso o morte non danno diritto alla restituzione della quota associativa, che ormai farà parte integrante del fondo comune.

### **Art. 11** **(Quota associativa)**

La quota associativa è annuale, non rivalutabile e intrasmissibile.

In caso di mancata deliberazione di un nuovo importo della quota associativa, si intende tacitamente rinnovato l'importo relativo all'anno precedente.

### **Art. 12** **(Durata rapporto associativo)**

L'Associazione instaura il rapporto associativo dal momento in cui il socio è inserito nel libro dei soci fino alla sua decadenza per:

- dimissioni volontarie;
- impossibilità a svolgere l'attività previste dal presente Statuto;
- mancato versamento della quota annuale;
- assunzione di comportamenti in violazione con il presente Statuto, con il codice deontologico e con l'eventuale regolamento interno;
- assunzione di incarichi di tipo politico;
- esistenza di condanne penali.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

### **Art. 13** **(Gratuità del rapporto associativo)**

La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Al socio possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per attività conformi a quelle definite dal presente Statuto in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione entro i limiti e condizioni stabiliti dal Consiglio Direttivo. Qualora l'Associazione non preveda tali limiti e condizioni si rimanda alla normativa di riferimento, se prevista.

Il rimborso spese è, altresì, riconosciuto a soggetti esterni all'Associazione dalla stessa incaricata per lo svolgimento di attività funzionali al raggiungimento degli scopi associativi.

#### **Art. 14** **(Protezione dei dati personali)**

L'Associazione garantisce ai soci la protezione dei dati personali di cui sia in possesso ai sensi della normativa vigente in materia per tutte le finalità e il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

#### **Art. 15** **(Volontari)**

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. I volontari non hanno diritto al voto.

#### **Art. 16** **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### **Art. 17** **(L'assemblea)**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci aventi diritto di partecipazione, intervento e votazione e può essere ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo assume la presidenza dell'Assemblea.

Le Assemblee sono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, da un socio nominato dal presidente dell'Assemblea.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario dell'Assemblea e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Ai verbali si allegano, inoltre, i documenti approvati dall'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio, inoltre, può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani del socio, a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta conoscenza. L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 10 giorni prima la data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

È prerogativa dell'Assemblea ordinaria:

- deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare l'Organo di controllo (se previsto);
- nominare e revocare il Revisore legale dei conti (se previsto);
- approvare la relazione annuale delle attività, il rendiconto economico (il bilancio consuntivo dell'anno precedente);

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei soci più uno. Tale limite non sussiste in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Dalle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

È prerogativa dell'Assemblea straordinaria:

- ogni prerogativa dell'Assemblea ordinaria;
- deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza
- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

## Art. 18 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per

quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

È composto da un minimo di tre ad un massimo di nove soci, nominati consiglieri.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza alcun limite.

In caso di dimissioni di un consigliere, il Presidente nomina un sostituto tra i soci non eletti o, in mancanza, tra i soci attivi. La nomina di qualsiasi consigliere decade qualora risulti assente ingiustificato per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente ogni volta che uno di essi lo ritenga opportuno, su indicazione di un terzo dei consiglieri o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo ne assume la presidenza.

L'avviso di convocazione è inviato nelle modalità previste ad ogni singolo consigliere, ad ogni singolo socio e a ogni altro invitato, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente almeno la metà dei consiglieri più uno. Esso delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità la deliberazione è respinta.

Al Consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal presidente della riunione.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza). La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza. Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Presidente. L'Assemblea dei soci potrà confermare tale decisione o eleggere un altro socio nella riunione immediatamente successiva.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario della riunione e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

È prerogativa del Consiglio Direttivo:

- pianificare e organizzare le attività dell'Associazione;

- nominare il Presidente;
- fissare le responsabilità degli altri Consiglieri, in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali;
- delegare a soci esterni al Consiglio lo svolgimento di singoli compiti utili alle attività organizzate;
- ogni decisione inerente le spese ordinarie e straordinarie;
- ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- individuare le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- approvare i bilanci da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- approvare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- approvare l'importo della quota sociale annua;
- esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci;
- deliberare le eventuali esclusioni;
- istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- conferire procure generali e speciali;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi;
- autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
- determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.

## Art. 19 (Il Presidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea dei Soci e Presidente dell'Associazione, rappresenta a tutti gli effetti l'organizzazione.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti dai suoi componenti, nominati consiglieri.

Il Presidente dirige l'Associazione e l'amministrazione di essa. La rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; egli opera per garantire un efficace coordinamento ed armonia all'interno dell'Associazione fra tutti i

soci e gli organismi sociali. Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il presidente dura in carica cinque anni e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare compete al presidente:

- tutelare sul mantenimento degli scopi dell'associazione e sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Interni;
- presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e sovrintendere in particolare all'attuazione delle loro deliberazioni;
- firmare gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi nonché la corrispondenza ed ogni altra documentazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficacia, efficienza, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze dell'Associazione e degli associati;
- redigere la relazione consuntiva sull'attività dell'Associazione;
- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- eseguire incassi ed accettazione di lasciti e donazioni da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Soggetti Privati rilasciando liberatorie e quietanze;
- in caso di necessità ed urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione utile.
- ha il potere di firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire gli incassi e accettare le donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo provenienti dalla Pubblica Amministrazione, da enti, da istituzioni e da soggetti privati;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle procedure civili e penali in cui l'Associazione è coinvolta di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa di competenza;
- convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
- individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.



## **Art. 20**

### **(Destinazione del Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate;
- attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

Tutte le entrate devono avvenire attraverso strumenti atti a garantire la loro tracciabilità.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Le operazioni sui conti saranno effettuate dal Presidente.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore indicati in sede di Assemblea straordinaria.

## **Art. 21**

### **(Scritture contabili e Bilancio)**

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'associazione, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 anche nella forma del rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il Presidente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.



L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendolo, nelle modalità di comunicazione previste, a un componente del Consiglio Direttivo.

## **Art. 22**

### **(Scioglimento e messa in liquidazione)**

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste.

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ss, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

## **Art. 23**

### **(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente. Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

## **Art. 24**

### **(Regolamento)**

Il Consiglio direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

## **Art. 25**

### **(Norme di rinvio e transitorie)**

Per quanto non contemplato dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

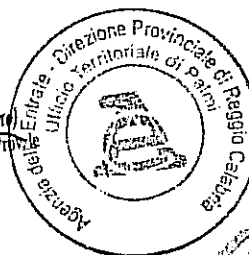
Rosarno, lì 18 Marzo 2021

**Agenzia**  
**Antidroga**  
**Direzione Provinciale di Reggio Calabria**  
**Ufficio Provinciale di Palmi**

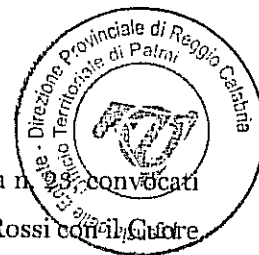
Registrato il **30 MAR. 2021** Serie **3**

N. **349** **Esami** **Esempio**

IL DIRETTORE  
**AL CAPO TEAM (\*)**  
(Assistente a Piena Funzione)  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale



## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



In data 6 Marzo alle ore 17,00, presso la sede legale sita in Rosarno via Pico della Mirandola n. 23, convocati con regolare modalità, si è riunita in assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Nasi Rossi con il Cuore Onlus" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Cambio denominazione sociale;
2. Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente Luana Maria Corica, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Stefania Cannizzaro. Sono presenti n. 6 soci su un totale di 7 soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati:

1. Corica Luana Maria
2. Cannizzaro Stefania
3. Corica Francesco Maria
4. Tutino Roberta
5. Sorrenti Daniele
6. Anedda Maria

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per l'associazione:

### **Nasi Rossi Con il Cuore ODV**

Sul secondo punto all'ODG, il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa. Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018).

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la

Lì Rosarno 06/03/2021

Il Segretario

*Stefania Cannizzaro*

**ASSOCIAZIONE**  
**"NASI ROSSI CON IL CUORE"**  
Via Pico della Mirandola, 23  
89025 ROSARNO (RC)  
nasirossiconilcuore@gmail.com  
Cod. Fisc.: 9102532090